

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-565	del 19/09/2011
Oggetto	Sezione Provinciale di Reggio Emilia. Approvazione schema di convenzione tra ARPA Sezione Provinciale di Reggio Emilia e Azienda USL di Reggio Emilia per prestazioni di natura specialistica (Medico Competente) in materia di applicazione del D.L.vo 81/08, anno 2011.	
Proposta	n. PDTD-2011-562 del 12/09/2011	
Struttura adottante	Sezione di Reggio	
Dirigente adottante	Capuano Fabrizia	
Struttura proponente	Sezione di Reggio	
Dirigente proponente	Capuano Fabrizia	
Responsabile del procedimento	Capuano Fabrizia	

Questo giorno 19 (diciannove) settembre 2011 presso la sede di Via Amendola, 2 in Reggio Emilia, il Direttore della Sezione di Reggio, Dott.ssa Capuano Fabrizia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Reggio Emilia. Approvazione schema di convenzione tra ARPA Sezione Provinciale di Reggio Emilia e Azienda USL di Reggio Emilia per prestazioni di natura specialistica (Medico Competente) in materia di applicazione del D.L.vo 81/08, anno 2011.

VISTI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le DDG n. 22 del 22 maggio 1996, n. 1031 del 17 novembre 1997 e n.71 del 21 febbraio 2001 con le quali venivano individuati i Datori di Lavoro ai sensi dell'art. 2 lett. b) del D.L.vo 626/94 come modificato dal D.L.vo 242/96 rispettivamente per le Sezioni Provinciali, la Sede Centrale e le Strutture Tematiche ;
- il D.L.vo 81/08, in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare:
 - l'art. 1 che ne prevede l'applicazione anche nella pubblica amministrazione;
 - l'art. 2.1.b che definisce "datore di lavoro" nelle pubbliche amministrazioni "il dirigente al quale spettano poteri di gestione";
 - l'art. 18 che impone al datore di lavoro precisi obblighi al fine di migliorare la sicurezza dei lavoratori ed in particolare il comma 1 lettera a) che prevede la nomina, nei casi previsti dal D.Lgs 81/08 del Medico Competente;
 - l'art. 25 che individua gli obblighi, il contenuto della sorveglianza sanitaria e le funzioni del Medico Competente;
 - l'art. 176 3° comma che prevede, per i soggetti a rischio da videoterminale, che la periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni per i lavoratori che abbiano compiuto il 50° anno di età; quinquennale negli altri casi;

PRESO ATTO:

- della DDG n. 461 del 28/10/2001 avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione tra ARPA Sezione Provinciale di Reggio Emilia e Azienda USL di Reggio Emilia per prestazioni

di natura specialistica (Medico Competente) in materia di applicazione del D.L.vo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni per il Centro di Responsabilità: Sezione Provinciale di Reggio Emilia." con la quale si affidava l'incarico di Medico Competente al dr. Francesco Mineo;

- della nota del 02/05/2002 del Dirigente Responsabile SGI - SQE, dott.ssa Raffaelli Raffaella, con la quale si sottolineava l'opportunità che la convenzione di cui trattasi venisse adottata con provvedimento del Direttore di Sezione;
- della richiesta di rinnovo di detta convenzione per l'anno 2011 prot. n. PGRE/2011/1627 del 24/02/2011 indirizzata all'Azienda USL di Reggio Emilia ed al dr. Francesco Mineo, quale medico autorizzato dalla stessa a svolgere l'attività di medico competente;
- della mail del 10/02/2011 del dr. Mineo con la quale veniva trasmesso il preventivo relativo all'anno 2011 per un importo complessivo presunto di € 1.430,00;
- della mail del 04/08/2011 dell'Azienda USL di Reggio Emilia con la quale si trasmette il testo di convenzione all. A al presente atto;
- della necessità di prevedere anche un importo di € 200,00 necessarie per le visite oculistiche effettuate dal Dr. Parenti Andrea di Modena;

RILEVATO:

- che le prestazioni saranno fatturate dall'Azienda USL di Reggio Emilia sulla base dei rendiconti presentati dal dr. Francesco Mineo;

SU PROPOSTA:

- del Direttore della Sezione dott.ssa Fabrizia Capuano, che ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

PRESO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal referente amministrativo dott. Andrea Gobbi;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto della L. 241/90 e della L.R. 32/93, è la dott.ssa Fabrizia Capuano;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per la realizzazione da parte del Dr. Francesco Mineo delle prestazioni di natura specialistica (Medico Competente) in materia di applicazione del D.L.vo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di dare atto che la realizzazione delle attività previste decorre dal 01.01.2011 e terminerà il 31.12.2011;
3. di dare atto che per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione di cui al precedente punto 1. ARPA corrisponderà un compenso, quantificato a consuntivo sulla base delle prestazioni effettivamente rese, per un importo presuntivo di € 1.430,00 come da preventivo del dr. Francesco Mineo e per le analisi da esso prescritte;
4. dare atto che il costo di € 1.630,00, complessivo fra il compenso del dr. Mineo e le visite oculistiche del Dr. Parenti Andrea, avente natura di Servizi Vari, relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2011 ed è compreso nel budget annuale con riferimento al Centro di Responsabilità Direzione di Sezione.

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(F.to Dott.ssa Fabrizia Capuano)

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA E L'AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE (A.R.P.A.) Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Reggio Emilia PER PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE EX ART. 18 D. LGS. 09.04.2008 N. 81 E S.M.I.

Con la presente scrittura privata a valere tra le parti:

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia (AUSL/RE), con sede in Reggio Emilia – via Amendola n. 2 – C.F. e P.I. n. 01598570354, in persona del Direttore Sanitario Dott.ssa Daniela Riccò, in forza dei poteri di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 304 del 29.12.2010;
- A.R.P.A. Emilia Romagna - Sezione Provinciale di Reggio Emilia (A.R.P.A./RE), con sede legale in Reggio Emilia – via Amendola n. 2 – 42122 Reggio Emilia – P.I. n. 04290860370 - in persona del legale rappresentante Dott.ssa Fabrizia Capuano;

Premesso

- Che A.R.P.A. Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Reggio Emilia ha richiesto all'Azienda USL di Reggio Emilia la prosecuzione del rapporto di convenzione per la fornitura di prestazioni di Medico Competente ex art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in regime di attività aziendale a pagamento;
- Che è stato individuato a tal fine il Dr. Francesco Mineo, Dirigente Medico dipendente dell'Azienda USL di Reggio Emilia, il quale risulta in possesso delle necessarie competenze professionali e dei requisiti previsti dalle norme di legge e contrattuali di riferimento;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

L'Azienda USL di Reggio Emilia si impegna ad offrire prestazioni di Medico Competente come previste dall'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ad A.R.P.A. Emilia Romagna/RE per il tramite del Dr. Francesco Mineo, dipendente in qualità di Dirigente Medico presso lo Staff Sicurezza e Conformità Strutturale, che si trova nelle condizioni di compatibilità previste dall'art. 55 – c.3 – del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN siglato l'08.06.2000 e non disapplicato dai successivi CCNL per la medesima Area, l'ultimo dei quali sottoscritto il 06.05.2010.

Art. 2

Sede e modalità di svolgimento

Le prestazioni saranno rese al di fuori dell'orario di servizio dal Dr. Francesco Mineo presso la Sezione Provinciale di Reggio Emilia di ARPA Emilia Romagna, che si impegna a predisporre all'occorrenza un locale idoneo unitamente al materiale necessario per l'espletamento dell'attività in argomento.

Non sono previsti oneri a carico dell'Azienda USL/RE per la fruizione del locale e dei materiali suddetti.

Le prestazioni saranno eseguite in rapporto alle necessità rappresentate da A.R.P.A./RE secondo una previsione di massima che, in base alla valutazione della situazione rilevata al momento della stesura della presente intesa, può essere indicativamente quantificata nella effettuazione di:

- n. **10** visite
- n. **10** ore per le altre prestazioni collaborative.

Durante lo svolgimento dell'incarico il Dr. Francesco Mineo si impegna ad effettuare le necessarie riunioni con la Direzione Aziendale di ARPA/RE, per la discussione e l'esame dell'avanzamento del lavoro.

La Direzione di A.R.P.A./RE avrà cura di registrare le presenze del Dr. Mineo mediante i sistemi di registrazione in uso per il proprio personale dipendente, trasmettendone copia all'Azienda USL/RE in occasione dell'inoltro dei resoconti dell'attività svolta per la fatturazione dei corrispettivi prestabiliti.

Sarà diritto di ARPA/RE controllare in qualsiasi momento l'esecuzione del lavoro affidato. Resta peraltro inteso che i controlli e/o approvazioni da parte di ARPA/RE non sollevano dalle proprie responsabilità l'esecutore del lavoro.

Qualora eventuali elaborati prodotti dal Dr. Francesco Mineo non risultassero, a motivato giudizio di ARPA/RE, adeguati agli obiettivi del lavoro, dovranno essere ripetuti e/o modificati nei tempi concordati, senza che ciò dia diritto a revisione dell'importo pattuito.

Art. 3

Corrispettivo e criteri di liquidazione

Per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 1 della presente convenzione, al di fuori dell'orario di servizio, sarà corrisposto un compenso quantificato a consuntivo sulla base delle prestazioni effettivamente rese, applicando le seguenti tariffe unitarie:

visita medica: € 48,00;

compenso orario omnicomprensivo pari a € 95,00 per sopralluoghi, riunioni, relazioni sanitarie ed assistenza per compiti di legge.

Le tariffe sopraelencate si intendono comprensive di tutti gli oneri comunque connessi alle attività affidate, anche se non espressamente descritti.

Il pagamento verrà effettuato a 90 giorni dal ricevimento fattura.

Le prestazioni saranno fatturate dall'Azienda USL di Reggio Emilia sulla base dei rendiconti presentati dal Dr. Francesco Mineo, con cadenza annuale.

Successivamente alla liquidazione delle somme fatturate, l'Azienda USL/RE provvederà ad erogarne il 78% al dipendente interessato (intendendo l'importo conseguente al lordo di tutti gli oneri dovuti compresi gli oneri riflessi) e ad introitare direttamente il 22% residuale in conformità a quanto stabilito al riguardo dal Regolamento Aziendale sull'esercizio dell'attività libero-professionale.

I compensi suddetti sono da considerarsi assimilati ai soli fini fiscali a quelli del rapporto di lavoro dipendente e sono condizionati al fatto che l'attività sia resa al di fuori del debito orario contrattuale del Dr. Francesco Mineo. A tale riguardo l'attività oggetto del presente accordo dovrà essere registrata con gli ordinari strumenti di rilevazione, come indicato all'art. 2.

Art. 4

Copertura assicurativa

L'attività che il Dr. Francesco Mineo in quanto dipendente dell'AUSL/RE svolge in virtù della presente convenzione è coperta per i rischi di responsabilità civile verso terzi dalla polizza aziendale stipulata dall'Azienda USL medesima, con esclusione della garanzia "colpa grave", che resta a carico del professionista.

Trattandosi di attività svolta fuori orario di servizio, l'Azienda USL di Reggio Emilia non si assume alcuna responsabilità in relazione agli infortuni eventualmente occorsi al Professionista per l'attività di cui alla presente convenzione. La garanzia assicurativa da parte della polizza Infortuni dell'Azienda USL di Reggio Emilia per attività prestata al di fuori dell'orario di servizio da soggetti

dipendenti della stessa Azienda USL presso enti terzi è subordinata alla personale e volontaria adesione dei medesimi dipendenti, che ne usufruiscono comunque con oneri a proprio carico.

Art. 5

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata annuale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e scadenza al 31 dicembre 2011, con sanatoria del periodo ricompreso tra l'01.01.2011 e la data di adozione dei provvedimenti da parte di A.R.P.A./RE e AUSL/RE.

Le attività dovranno essere completate entro il 31/12/2011.

A.R.P.A./RE potrà recedere dal contratto anche prima della scadenza con un preavviso di almeno 30 giorni pagando esclusivamente il compenso per l'opera svolta.

L'Azienda USL di Reggio Emilia potrà recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora non riesca a garantire la continuità del servizio, senza obblighi accessori.

Art. 6

Riservatezza dei dati

L'Azienda USL di Reggio Emilia e A.R.P.A./RE si impegnano a non divulgare e a non utilizzare, anche successivamente alla cessazione del presente accordo, le notizie e le informazioni riservate di cui abbiano avuto conoscenza in relazione all'esecuzione della presente convenzione. Resta inteso che ciascuna parte sarà considerata responsabile per ogni danno che dovesse derivare all'altra da comportamenti non conformi al dovere di riservatezza tenuti dai propri incaricati. La violazione dei predetti adempimenti costituirà clausola di risoluzione immediata del presente contratto.

Il personale impiegato per l'attività di cui al presente accordo si impegna a trattare ogni dato, informazione, documento, cognizione, oggetto della presente convenzione nel rispetto del segreto professionale ed in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs 196/2003 e s.m.i..

Art. 7

Clausola di adeguamento

Ogni eventuale modifica e/o aggiornamento relativamente al contenuto del presente accordo dovrà essere preventivamente concordato tra le parti, salvi gli adeguamenti automatici a futuri ed eventuali mutamenti normativi anche per gli aspetti concernenti il trattamento economico, fiscale, assistenziale e previdenziale.

Art. 8

Inadempimenti

In caso di inadempimento, la parte creditrice della prestazione inadempita può intimare per iscritto all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà risolta.

Art. 9

Controversie

Per ogni eventuale controversia si individua il Foro competente nel Tribunale di Reggio Emilia.

Art. 10
Bollo e registrazione

In virtù della Risoluzione Ministeriale n. 187 dell'11.08.1997 – Dipartimento Entrate – nonché della Risoluzione n. 86/E del 13.03.2002 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale - la presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura delle due parti, ognuna per il rispettivo esemplare, ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con il proprio comportamento avrà reso obbligatoria la registrazione stessa..

Letto, confermato e sottoscritto.

Reggio Emilia li, _____

Reggio Emilia li, _____

Il Direttore Sanitario
dell'Azienda USL di Reggio Emilia
dott.ssa Daniela Riccò

Il Legale Rappresentante
di A.R.P.A.- Sezione di Reggio Emilia
Dott.ssa Fabrizia Capuano

N. Proposta: PDTD-2011-562 del 12/09/2011

Centro di Responsabilità: Sezione di Reggio

OGGETTO: Sezione Provinciale di Reggio Emilia. Approvazione schema di convenzione tra ARPA Sezione Provinciale di Reggio Emilia e Azienda USL di Reggio Emilia per prestazioni di natura specialistica (Medico Competente) in materia di applicazione del D.L.vo 81/08, anno 2011.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott.Gobbi Andrea, Responsabile Amministrativo di Sezione di Reggio, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 19/09/2011

Il Responsabile Amministrativo
